

IN QUESTO NUMERO

- 1. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna**
- 2. P.S.R. 2014 - 2020 – Misura 13 indennità a favore delle zone montane e zone soggette a vincoli naturali.**
- 3. Incentivi per l'assunzione di giovani in agricoltura. Adempimenti dei datori di lavoro per la corretta fruizione dell'agevolazione. Messaggio INPS.**

**1) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DEI SOCI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA.**

E' convocata per domenica 7 giugno 2015, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per **giovedì 11 giugno 2015, alle ore 9.30**, in seconda convocazione, presso la Sala Riunioni di Apo Conerpo, in Via Tosarelli, n. 155, Villanova di Castenaso (Bo), l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, con il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio consuntivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2014;
3. Varie ed eventuali.

§§§§

Al termine della Assemblea, **alle ore 10.30**, si svolgerà il Convegno

"Il nuovo P.S.R. al via: le opportunità per le aziende agricole e le prime misure applicative".

Seguirà un breve rinfresco.

Il Presidente
Gianni Tosi

2) P.S.R. 2014 - 2020 – Misura 13 indennità a favore delle zone montane e zone soggette a vincoli naturali.

Con delibera del 18 maggio sono stati approvati i bandi regionali "Pagamenti compensativi per le zone montane", e "Pagamenti compensativi per altre zone soggette a vincoli naturali significativi" del P.S.R. 2014-2020. I pagamenti compensativi previsti:

- sono pagamenti erogati annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nelle zone interessate;

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura;
- sono volti a prevenire e contrastare dinamiche di "abbandono" garantendo una gestione sostenibile delle risorse e la conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale.

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere agricoltore/imprenditore agricolo "attivo";
- b) condurre terreni agricoli in zona montana e/o soggette a vincoli naturali significativi;
- c) essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 250.

I requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata del *periodo di riferimento* inteso come periodo di durata annuale compreso fra il 16 maggio 2015 e il 15 maggio 2016.

I beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole.

I richiedenti i pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività per l'intera durata del *periodo di riferimento*.

I beneficiari di pagamenti sono altresì tenuti a mantenere i terreni dichiarati in domanda condotti nel rispetto delle Buone pratiche agricole usuali e nel rispetto delle buone condizioni agronomiche ambientali ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013.

L'importo unitario delle indennità, per ogni annualità e per ettaro di superficie condotta nelle zone montane è pari a **Euro 150** per ettaro, per le altre zone soggette a vincoli l'importo a ettaro è di **Euro 90**.

L'importo sarà corrisposto in toto ad aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha, erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto;

- per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
- per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha il sostegno/ha previsto, per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ettari è ridotto del 30%.
- il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha.

La modulazione del premio corrisposto al beneficiario avverrà secondo i seguenti criteri:

La degressività dei premi, nell'ambito di ciascuna azienda, sarà applicata prima sulle superfici eccedenti ciascuno scaglione ubicate nel territorio soggetto a vincoli naturali significativi, diverso dalle zone montane (Tipo di operazione 13.2.01), e successivamente su quelle ricadenti nei territori montani (Tipo di operazione 13.1.01).

Le **domande di aiuto** inerenti a pagamenti compensativi hanno anche valenza di **domande di pagamento** (domande di aiuto/pagamento).

Per quanto sopra, la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e per le modifiche è pertanto fissata al giorno **15 giugno 2015**.

I richiedenti possono escludere dal computo delle indennità le superfici per le quali non hanno la disponibilità per il *periodo di riferimento per l'impegno di proseguire l'attività agricola nelle zone designate*.

La perdita dei requisiti di accesso determina la decadenza dalla concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

Per i beneficiari che cessano completamente l'attività agricola nelle zone designate prima del termine del periodo di impegno, fatti salvi i casi di subentro o i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali si configura un inadempimento essenziale che comporta la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

Per i beneficiari di indennità che hanno richiesto pagamenti per superfici "pascolo con tara", la mancata ottemperanza alla pratica minima di pascolamento con animali propri si configura quale difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014.

I beneficiari sono tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso".

Se in caso di cessione totale dei terreni dichiarati in una domanda di indennità, non avviene il subentro, salvo documentati casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, si configura un inadempimento essenziale che comporta in capo al beneficiario la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

La cessione parziale di particelle richieste a pagamento prima della scadenza del periodo di riferimento per l'impegno non consente il subentro e, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 del Reg. (UE) n. 640/2014, configura una difformità dichiarativa rispetto alla domanda.

Per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del *periodo di riferimento*; fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Nel caso in cui un subentrante non porti a termine l'impegno relativo al proseguimento dell'attività agricola il cedente non potrà percepire l'indennità per il periodo di riferimento non concluso ed è tenuto alla restituzione degli eventuali pagamenti già erogati per tale periodo.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante deve presentare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di subentro di impegno ovvero, in alternativa:

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare all'Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

(A. Caprara)

3) Incentivi per l'assunzione di giovani in agricoltura. Adempimenti dei datori di lavoro per la corretta fruizione dell'agevolazione. Messaggio INPS.

Con messaggio n° n. 3448 del 21 maggio u.s., l'INPS ha fornito le preannunciate istruzioni operative per la concreta fruizione degli incentivi per l'assunzione di giovani in agricoltura (si veda anche circ. INPS. N° 137del 05/11/2014)

La nuova circolare INPS reca disposizioni alle sedi periferiche in merito alla codifica dei contratti di cui si tratta; in particolare, i codici di autorizzazione (C.A.) sono stati dall'Istituto individuati discriminando le posizioni sulla base della tipologia contrattuale ("A4" per gli operai a tempo indeterminato; "B1", " B2" e "B3" per le singole quote di beneficio annuale spettanti per l'assunzione triennale di operai a tempo determinato).

La nota INPS, inoltre, fornisce istruzioni per la compilazione delle denunce trimestrali.

L'incentivo stabilito dalla normativa è come noto pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile previdenziale per un massimo di 18 mesi.

La circolare INPS in particolare precisa, poi, con riferimento al requisito dell'incremento occupazionale netto, che lo stesso andrà accertato esclusivamente attraverso il confronto tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione ed il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione.

L'incentivo è riconosciuto alla cadenza di legge come segue:

- per le assunzioni a tempo determinato:
 - sei mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
 - sei mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
 - sei mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;
- per le assunzioni a tempo indeterminato, per 18 mensilità a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell'assunzione.

In particolare, il messaggio INPS in commento stabilisce le diversificazioni dei codici di autorizzazione:

“per lavoratore agevolato assunto con contratto a tempo indeterminato (**OTI**) sarà attribuito il codice d'autorizzazione C.A. “**A4**”, che sarà disponibile a decorrere dai **18 mesi** successivi alla data di assunzione (art.5, co. 6, lettera b, D.L. 91/2014); per lavoratore agevolato assunto con contratto a tempo determinato (**OTD**): • codice d'autorizzazione “**B1**”, che ha il significato di “*prima quota OTD incentivo D.L.91/2014*” e che sarà disponibile a decorrere dai **12 mesi** successivi alla data di assunzione (art.5, co. 6, lettera a, numero 1, D.L. 91/2014); • codice d'autorizzazione “**B2**”, che ha il significato di “*seconda quota OTD incentivo D.L.91/2014*” e che sarà disponibile a decorrere dai **24 mesi** successivi alla data di assunzione (art.5, co. 6, lettera a, numero 2, D.L. 91/2014); • codice d'autorizzazione “**B3**”, che ha il significato di “*terza quota OTD incentivo D.L.91/2014*”, e che sarà disponibile a decorrere dai **36 mesi** successivi alla data di assunzione (art.5, co. 6, lettera a, numero 3, D.L. 91/2014)”.

L'azienda ammessa al beneficio potrà usufruire dello sgravio come segue:

a) per assunzioni a tempo indeterminato (OTI) in unica soluzione, per un valore annuale massimo di € 5.000,00, a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dall'assunzione;

b) per assunzioni a tempo determinato (OTD) prima quota dopo il primo anno di assunzione; seconda quota dopo il secondo anno di assunzione; terza quota dopo il terzo anno di assunzione.

Le singole quote annuali vanno determinate sulla base delle retribuzioni lorde imponibili ai fini previdenziali dei primi sei mesi di lavoro di ciascun anno di riferimento, per un periodo complessivo, pertanto, di 18 mesi.

Il valore annuale dell'incentivo, così come sopra determinato, non potrà essere superiore a € 3.000,00.

L'azienda, maturata la quota di beneficio potrà usufruire del beneficio a decorrere dalla prima denuncia DMAG utile, indicando nel modello di denuncia: nelle denunce principali (P) o sostitutive (S) con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:

per il Tipo Retribuzione, il valore **Y**;

nel campo **CODAGIO**, a seconda del rapporto di lavoro agevolato e della quota di incentivo richiesta, il valore: → “**A4**” per incentivo **OTI**; → “**B1**” per **prima quota** incentivo **OTD**; → “**B2**” per **seconda quota** incentivo **OTD**; → “**B3**” per **terza quota** incentivo **OTD**.

Nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.

Nell'ipotesi in cui il beneficio sia stato riconosciuto per l'assunzione di un operaio a tempo determinato (OTD), ai fini della fruizione del beneficio il datore di lavoro dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione:

“Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver rispettato le condizioni occupazionali minime (102 giornate) di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), della legge 11 agosto 2014, n 116”.

La dichiarazione verrà indicata nel modello DMAG a decorrere dal III trimestre 2015, nel quadro D del modulo.

La dichiarazione dovrà essere “obbligatoriamente” contrassegnata nel campo “**SI**”; in mancanza, precisa l'INPS, il sistema non consentirà al datore la fruizione del beneficio.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	